

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non includere il ricorrente nell'elenco dei funzionari promossi al grado AST6 a titolo dell'esercizio di promozione 2009.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'autorità investita del potere di nomina (AIPN) 29 giugno 2010 che respinge il reclamo del ricorrente;
- annullare la decisione dell'AIPN 24 novembre 2009, pubblicata il 2 dicembre 2009, di non includere il ricorrente nell'elenco dei funzionari promossi al grado AST6 a titolo dell'esercizio di promozione 2009;
- indicare all'AIPN gli effetti dell'annullamento delle decisioni impugnate e, segnatamente, l'attribuzione del grado AST6, nonché la retroattività della promozione al grado AST6 alla data in cui avrebbe dovuto produrre effetto, vale a dire il 1° gennaio 2009;
- riconoscere al ricorrente EUR 2 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

Ricorso proposto l'8 ottobre 2010 — AM/Parlamento europeo

(Causa F-100/10)

(2011/C 55/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AM (Malaga, Spagna) (rappresentanti: avv. L. Lévi e C. Bernard-Glanz,)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda d'annullamento della decisione che rifiuta di considerare come incidente ai sensi degli artt. 73 dello Statuto e 2 de la RCAM l'incidente vascolare di cui la ricorrente è stata vittima il 5 marzo 2006

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione dell'AIPN 12 novembre 2009 che rifiuta di considerare come incidente, ai sensi degli artt. 73 dello Statuto e 2 della disciplina di assicurazione malattia, l'incidente vascolare cerebrale di cui è stata vittima la ricorrente e, per quanto necessario, la decisione dell'AIPN che respinge il ricorso;
- Di conseguenza, concludere nel senso della ripresa dell'esame della domanda proposta dalla ricorrente in base all'art. 73 dello Statuto ad opera di una nuova commissione medica;
- Condannare il convenuto a risarcire i danni, fissati ex aequo et bono nella somma di EUR 50 000 per il danno morale subito in ragione delle decisioni impugnate;
- Condannare il convenuto al pagamento dei danni, provvisoriamente fissati in EUR 25 000 per il danno materiale subito in ragione delle decisioni impugnate;
- Condannare il convenuto al pagamento degli interessi di mora sul capitale dovuto in base all'art. 73 dello Statuto a un tasso del 12 % su un periodo che parte al più tardi il 15 marzo 2007 fino al completo saldo del capitale;
- condannare il convenuto alle spese.

Ricorso proposto il 4 novembre 2010 — Bowles e a./BCE

(Causa F-114/10)

(2011/C 55/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Carlos Bowles e a. (Frankfurt am Main, Germania) (rappresentanti: avv. L. Levi e M. Vandenbussche)

Convenuta: Banca centrale europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento dei bollettini paga dei ricorrenti del gennaio 2010 e dei mesi seguenti, laddove applicano un aumento dello stipendio del 2 % a seguito dell'esercizio di adattamento degli stipendi per il 2010, con il risarcimento del danno materiale subito dai ricorrenti.